

# LED

❖ TAXAND

## Nuovo Patent Box

Francesco Cardone

6 Aprile 2022

# Nuovo Patent Box

---

1. Beneficio fiscale
2. Normativa
3. Condizioni
4. Documentazione che evita le sanzioni
5. Temi specifici
6. Conclusioni

# Beneficio Fiscale

I costi di Ricerca & Sviluppo per specifici IP\* sono maggiorati del 110% ai fini IRES e IRAP

## Beneficio Fiscale senza Patent Box


Costi di R&S per specifici IP*	100,00
Risparmio IRES 24%	24,00
Risparmio IRAP 3,9%	3,90
<b>Risparmio totale</b>	<b>27,90</b>

## Beneficio Fiscale con Patent Box\*\*

Costi di R&S per specifici IP*	100,00
<b>Maggiorazione 110%</b>	<b>110,00</b>
Costi di R&S ai fini IRES e IRAP	210,00
Risparmio IRES 24%	50,40
Risparmio IRAP 3,9%	8,19
<b>Risparmio totale</b>	<b>58,59</b>

# Normativa

---



# Condizioni

---

## Chi può beneficiare del Nuovo Patent Box?



# Condizioni

---

## Quali costi di R&S possono beneficiare del Nuovo Patent Box?

Possono beneficiare del Nuovo Patent Box  
le **spese agevolabili**  
sostenute per le attività di Ricerca & Sviluppo  
relative a specifici beni immateriali  
utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività di impresa

### **Spese agevolabili**

- Spese per il personale direttamente impiegato nelle attività di R&S
- Spese per beni mobili strumentali e beni immateriali utilizzati nelle attività di R&S
- Spese per servizi di consulenza inerenti esclusivamente alle attività di R&S
- Spese per materiali e altri prodotti impiegati nelle attività di R&S
- Spese connesse ai diritti su beni immateriali agevolati

# Condizioni

---

## Quali costi di R&S possono beneficiare del Nuovo Patent Box?

Possono beneficiare del Nuovo Patent Box  
le spese agevolabili  
sostenute per le **attività di Ricerca & Sviluppo**  
relative a specifici beni immateriali  
utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività di impresa

### **Attività di Ricerca & Sviluppo**

- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2 del decreto MISE)
- Innovazione tecnologica (art. 3 del decreto MISE)
- Design e ideazione estetica (art. 4 del decreto MISE)
- Attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali

# Condizioni

---

## Quali costi di R&S possono beneficiare del Nuovo Patent Box?

Possono beneficiare del Nuovo Patent Box  
le spese agevolabili  
sostenute per le attività di Ricerca & Sviluppo  
relative a **specifici beni immateriali**  
utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività di impresa

### **Specifici beni immateriali**

- Software protetto da copyright
- Brevetti industriali
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati
- Più beni immateriali sopra elencati collegati da vincolo di complementarità

# Condizioni

---

## Quali costi di R&S possono beneficiare del Nuovo Patent Box?

Possono beneficiare del Nuovo Patent Box  
le spese agevolabili  
sostenute per le attività di Ricerca & Sviluppo  
relative a specifici beni immateriali

**utilizzati direttamente o indirettamente** nell'attività di impresa

### **Utilizzati direttamente o indirettamente**

- Uso diretto: utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso
- Uso indiretto: la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali

# Condizioni

---

## Come si opta per il Nuovo Patent Box?



### 1. LE NOVITÀ DEL MODELLO

---

Le principali novità contenute nel modello SC2022 sono le seguenti:

- **Maggiorazione "Patent box"**. Nel quadro RF, tra le "Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55, codice 86) è stata prevista l'indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro OP, sezione IV, l'esercizio dell'opzione nonché nel quadro RS (righe da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

# Documentazione che evita le sanzioni

La documentazione evita la sanzione di infedele dichiarazione (dal 90% al 180%)

## Sezione A

- Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
- Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate
- Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti
- Modello organizzativo dell'impresa
- Relazione tecnica
- Funzioni, rischi e beni dell'impresa

## Sezione B

- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale
- Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione

## Note

- Documentazione semplificata per PMI
- Documentazione per ogni singolo periodo di imposta
- Firma elettronica e marca temporale entro invio dichiarazione redditi
- Comunicazione del possesso della documentazione in dichiarazione
- Consegna documentazione entro 20 giorni dalla richiesta
- Informazioni supplementari entro 7 giorni dalla richiesta

# Temi specifici

---

Alcuni temi specifici che si potrebbero riscontrare

Regime transitorio  
Vecchio Patent Box

Meccanismo di  
Recapture

Operazioni  
Infragruppo

Cumulabilità con  
Credito di R&S

# Conclusioni

---

- 1 Beneficio fiscale rilevante in presenza di spese significative di R&S per specifici IP\*
- 2 Condizioni e temi specifici da valutare caso per caso
- 3 Documentazione consigliabile per evitare sanzioni

# Come possiamo aiutarvi

---



# Contatti

---



**Avv. Francesco Cardone**

Junior Partner

LED Taxand

M +39 347 3047058

E fcardone@led-taxand.it

Via Dante, 16

20121 Milano

[www.led-taxand.it](http://www.led-taxand.it)

# LED

❖ TAXAND

## Novità in tema di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Luca Galliani

6 aprile 2022

# Contestazioni di indebito utilizzo del credito R&S: lo stato dell'arte

---

- Fin dalla sua istituzione, il credito di imposta per attività di R&S è stato oggetto di innumerevoli incertezze interpretative dovute alla complessità della materia.
- Tali incertezze hanno provocato (e provocheranno) un'intensa e vasta attività di recupero di tale agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- In tale contesto, l'approccio dell'Amministrazione finanziaria è criticabile sotto una duplice prospettiva:
  1. per le valutazioni tecniche, spesso gli uffici non si avvalgono della collaborazione del Mi.S.E., l'ente formalmente preposto a tale attività;
  2. nella maggior parte dei casi, i rilievi hanno ad oggetto il mancato rispetto del requisito della "novità", definito secondo i criteri forniti dal Manuale di Frascati, edizione 2015.

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'attività di R&S deve comportare un avanzamento dello stock di conoscenze esistenti rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento.

Tuttavia, il vecchio regime (ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 e DM 27 maggio 2015) comprendeva nel proprio perimetro anche le spese per attività di R&S derivanti dall'utilizzo di "conoscenze e capacità esistenti" allo scopo di realizzare "prodotti, processi o servizi nuovi" ma, anche, "modificati o migliorati" (esclusione solo "modifiche ordinarie o periodiche").

NB: orientamento interpretativo che, oltre a discostarsi dal chiaro dato letterale della norma, è maturato in un momento successivo a quello in cui le imprese hanno sostenuto le spese per attività di R&S (primo richiamo al Manuale di Frascati: Circolare Mi.S.E. 9 febbraio 2018, n. 59990 e recepita dall'Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 46/2018 e n. 40/2019).

## Le prime posizioni della giurisprudenza

---

- CTP Vicenza, n. 365/2021: qualora l'Agenzia delle Entrate operi una valutazione tecnica e, *"pure riconoscendo l'esistenza e l'effettività delle spese sostenute"*, disconosca il Credito R&S fruito *"sussiste [...] l'eccesso di potere da parte dell'Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'Azienda"*.
- CTP Ancona, n. 392/2/2021: *"tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti debba prevalere, la mera possibilità che sembrerebbe sottintesa al comma 12 dell'articolo 3 della normativa primaria [...] esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes"*.
- CTR Emilia Romagna n. 307/2021: sono stati ritenuti eleggibili al credito di R&S i costi sostenuti per un investimento in un progetto finalizzato ad ottenere la "riduzione di ogni forma di spreco" ed a "contrastare la concorrenza sia da parte dei concorrenti europei (...) che asiatici".

Infatti, per i giudici di merito l'esclusione dall'agevolazione riguarda solo i costi sostenuti per la manutenzione routinaria dei processi o dei prodotti dell'azienda. Per essere agevolabili, le attività di R&S non devono condurre necessariamente ad un incremento del patrimonio delle conoscenze disponibili, ma è sufficiente il raggiungimento di un miglioramento "significativo" del processo o prodotto oggetto dell'attività di ricerca.

# Riversamento del credito ricerca e sviluppo

## Art. 5, commi 7-12 del DL 21 Ottobre 2021, n. 146

<b>Finalità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 146/2021 che ha previsto una norma finalizzata a comporre il contenzioso già esistente e quello che sorgerà in futuro.</li><li>• È una sanatoria che in molti casi non trae origine da consapevoli illeciti commessi dalle imprese (le condotte fraudolenti e simulate sono escluse) ma dalle prese di posizione assunte negli ultimi anni dall'Agenzia delle Entrate nel corso dei controlli.</li></ul>
<b>Sanatoria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&amp;D maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li></ul>
<b>Soggetti ammessi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&amp;S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.</li><li>• Soggetti residenti commissionari che hanno eseguito - per conto di imprese residenti in altri Stati UE, Stati aderenti all'Accordo SEE ovvero Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni - attività di R&amp;S non in linea con i requisiti di territorialità previsti, <i>i.e.</i> in laboratori o strutture non situati in Italia. (art. 1, comma 72, L. n. 145/2018).</li><li>• Soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché' nella determinazione della media storica di riferimento.</li></ul>

# Riversamento del credito ricerca e sviluppo

## Art. 5, commi 7-12 del DL 21 Ottobre 2021, n. 146

<b>Situazioni di esclusione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il credito d'imposta è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.</li><li>• Mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.</li><li>• Il credito d'imposta è stato contestato con atti impositivi divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma (22 Ottobre 2021). Nel caso di contestazioni non ancora definitive a tale data, il riversamento deve riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero (senza applicazione di sanzioni e interessi) senza possibilità di applicare la rateazione.</li></ul>
<b>Come aderire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I soggetti interessati devono inviare una richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, con modalità da definire con un provvedimento, specificando i periodi d'imposta di riferimento e gli importi del credito da riversare.</li><li>• L'importo del credito indicato nella comunicazione inviata deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.</li><li>• Il pagamento può essere effettuato anche in tre rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 16 dicembre 2022 e le successive 2, con cadenza annuale, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.</li><li>• Sugli importi dovuti il contribuente non potrà avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D.lgs. 241/97.</li></ul>
<b>Benefici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stralcio integrale delle sanzioni amministrative ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e degli interessi.</li><li>• Non punibilità per il delitto ex art. 10-<i>quater</i> del D.Lgs. n. 74/2000 che colpisce l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a €50.000.</li></ul>

# Riversamento del credito ricerca e sviluppo

## Art. 5, commi 7-12 del DL 21 Ottobre 2021, n. 146

<b>Decadenza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L’Agenzia delle Entrate, dopo la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento, accerta condotte fraudolente.</li><li>• Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza comporta il non perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dal D.p.r. 602/73, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.</li></ul>
<b>Criticità</b>	<p><u>Ambito oggettivo</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non viene definito in maniera chiara l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione: non vengono specificati i parametri per stabilire se le attività siano qualificabili o meno come attività di R&amp;S ammissibili → tale onere viene rimesso nuovamente a carico delle imprese.</li></ul> <p><u>Crediti non spettanti vs inesistenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La linea di demarcazione individuata dal decreto per l’ammissione alla procedura (fraudolenza, simulazione e falsità) richiama l’annoso dibattito sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.</li><li>i. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/2020 ha convalidato quella prassi accertativa che applica automaticamente le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti, qualora consideri le attività svolte non rientranti nel novero delle c.d. attività agevolate.</li><li>ii. Assonime (Circolare n. 30/2021): è necessario modificare la disciplina sanzionatoria nel senso di prevedere che non si configura l’ipotesi di “credito inesistente” laddove il contribuente dimostri di aver predisposto, prima dell’utilizzo del credito d’imposta, la documentazione attendibile, completa e veritiera prevista dalla normativa di riferimento.</li></ul>

# Riversamento del credito ricerca e sviluppo

## Art. 5, commi 7-12 del DL 21 Ottobre 2021, n. 146

<b>Criticità (Continua)</b>	<p>iii. Cass. pen. 3 marzo 2022 n. 7615: un credito è inesistente quando (i) manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (i.e. il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e (ii) la sua inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli automatizzati o formali tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente. Quindi, un credito d'imposta si può considerare inesistente solamente quando non è reale, cioè quando è sorretto da documenti falsi (indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di pagare i propri debiti attraverso la creazione artificiosa del credito).</p>
<b>Conclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La sanatoria - in assenza di una definizione univoca di “inesistenza” del credito “fraudolenta” nonché del suo ambito oggettivo – rischia di riscuotere una bassa adesione.<ul style="list-style-type: none"><li>i. In alcuni casi, la sanatoria potrebbe essere non dovuta, in quanto relativa a fattispecie che riguardano crediti di imposta validamente costituiti;</li><li>ii. In altri casi, la sanatoria potrebbe essere non considerata validamente perfezionata, in quanto relativa a fattispecie che l'Amministrazione finanziaria considera fraudolenta;</li><li>iii. nei casi in cui le spese siano state realmente sostenute ma vi siano dubbi sull'agevolabilità delle stesse in ragione della poca chiarezza del quadro normativo, il contribuente in contenzioso potrebbe riuscire ad ottenere comunque la disapplicazione delle sanzioni ex art. 10 della Legge n. 212/2000 (obiettive condizioni di incertezza).</li></ul></li></ul>

# Il nuovo credito per attività di R&S e innovazione tecnologica

---

- Il nuovo credito d'imposta è disciplinato dall'art. 1, co. 198-209, Legge Bilancio 2020 (modificato dall'art. 1, co. 1064, Legge Bilancio 2021 e dall'art. 1, co. 45, Legge di Bilancio 2022) e dal DM 26 maggio 2020 del Mi.S.E
- L'agevolazione spetta con riferimento agli investimenti in:
  1. Attività di R&S, i.e. attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
  2. Attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  3. Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari (solo per le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo e ceramica);
  4. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- In termini generali, sono agevolabili le spese relative al personale, ai beni materiali mobili e ai software, ai contratti di ricerca *cd extramuros*, ai contratti di privativa industriale, ai servizi di consulenza e ai materiali impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica, nei limiti e con le maggiorazioni previste dalla normativa.
- Per l'individuazione delle attività di R&S agevolabili, la norma rinvia espressamente alla linee guida elaborate dall'OCSE nel Manuale di Frascati.
- Per la classificazione delle attività di innovazione tecnologica, la norma richiama i principi generali e i criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

# Il nuovo credito per attività di R&S e innovazione tecnologica

---


- Il credito d'imposta:
  - può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24, in 3 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui il credito è maturato;
  - non è cedibile né trasferibile, nemmeno all'interno del consolidato;
  - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto;
  - non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP;
  - non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU (€250.000) né al limite generale annuale di compensazione tramite F24 (€2 milioni).
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, è necessario:
  - ottenere una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile (obbligatorio);
  - redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione;
  - effettuare una comunicazione al Mi.S.E. (D.M. 6 ottobre 2021).

# Il nuovo credito per attività di R&S e innovazione tecnologica

Tipologia	2022	2023	2024 - 2025	2026 - 2031
Attività di ricerca e sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20%</li> <li>• Base di calcolo: Max 4 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• Base di calcolo: Max 5 milioni</li> </ul>		
Attività di innovazione tecnologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• Base di calcolo: Max 2 milioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> <li>• Base di calcolo: Max 2 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Attività di design e ideazione estetica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• Base di calcolo: Max 2 milioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> <li>• Base di calcolo: Max 2 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Attività innovative 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15%</li> <li>• Base di calcolo: Max 2 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• Base di calcolo: Max 4 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> <li>• Base di calcolo: Max 4 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>

# Contatti

---



**Dott. Luca Galliani**

Senior Manager

LED Taxand

M +39 348 4169429

E [lgalliani@led-taxand.it](mailto:lgalliani@led-taxand.it)

Via Dante, 16

20121 Milano

[www.led-taxand.it](http://www.led-taxand.it)

# LED

❖ TAXAND

## Novità in tema di crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali

Erminia Procopio

6 aprile 2022

## Background

---

- L'art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020) – come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (l. 234/2021) e dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) – ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site in Italia, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (l. 169/2019).
- Sono previste agevolazioni per investimenti in nuovi beni strumentali:
  - a. materiali «ordinari»
  - b. immateriali «ordinari»
  - c. materiali «Industria 4.0»
  - d. immateriali «Industria 4.0»

# Soggetti beneficiari

## Art. 1, commi da 1051 a 1053 e comma 1061, Legge di Bilancio 2021

<b>Soggetti beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d'impresa.</li><li>• Esercenti arti e professioni (con esclusivo riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari»).</li></ul>
<b>Condizioni di fruizione del credito</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore.</li><li>• Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (dimostrato tramite ottenimento di un DURC «regolare», ovvero in corso di validità alla data di ciascun utilizzo in compensazione del credito – cfr. Circolare n. 9/E/2021, par. 5.1.2.).</li></ul>
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.</li><li>• Imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni.</li><li>• Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per illeciti amministrativi dipendenti da reato (l'esclusione riguarda gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della sanzione interdittiva – cfr. Circolare 9/E/2021).</li></ul>

# Investimenti agevolabili

## Art. 1, comma 1053, Legge di Bilancio 2021

Caratteristiche dei beni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni <b>strumentali</b> rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito, ovvero beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo (sono esclusi, quindi, ad esempio, i beni merce).</li><li>• Beni <b>nuovi</b>, ovvero beni acquistati dal produttore (anche tramite contratti di <i>leasing</i>) o da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, purché trattasi di beni che non siano già stati utilizzati.</li><li>• Beni <b>destinati a</b> strutture produttive ubicate in Italia.</li></ul>
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR.</li><li>• Beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ovvero, il cui processo di ammortamento supera i 15 anni).</li><li>• Fabbricati e costruzioni.</li><li>• Beni di cui all'Allegato 3 annesso alla l. 208/2015 (che individua specifici beni afferenti specifici settori quali il settore dell'imbottigliamento di acque minerali, di produzione e distribuzione di gas naturale, il settore dei trasporti aerei e marittimi).</li><li>• Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.</li></ul>

# Investimenti agevolabili

## Art. 1, commi da 1054 a 1058 ter, Legge di Bilancio 2021

Categorie di investimenti agevolabili	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni materiali e immateriali «ordinari» (ovvero, diversi dai beni di cui all'Allegato A e all'Allegato B alla l. 232/2016).</li><li>• Beni materiali «Industria 4.0» (ovvero, di cui all'Allegato A alla l. 232/2016).</li><li>• Beni immateriali «Industria 4.0» (ovvero, di cui all'Allegato B alla l. 232/2016).</li></ul>
Beni materiali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (e.g. macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri beni che siano dotati delle caratteristiche previste dall'Allegato A).</li><li>• Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.</li><li>• Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.</li><li>• <b>Tetto massimo</b> di costi complessivamente ammissibili: <b>€20m</b> (€50m se trattasi di investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica).</li></ul>
Beni immateriali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beni immateriali (software, sistemi e <i>system integration</i>, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».</li><li>• Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali «Industria 4.0» mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (c.d. «di <i>cloud computing</i>»), per la quota imputabile di competenza.</li><li>• Tetto massimo di costi complessivamente ammissibili: <b>€1m</b>.</li></ul>

# Profili temporali e misura del credito

## Art. 1 commi da 1054 a 1058 ter, Legge di Bilancio 2021

Tipologia di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni <b>materiali e immateriali</b> «ordinari»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16/11/2020 – 31/12/2021</b></li> <li>• o entro <b>31/12/2022</b>, se entro il 31/12/2021 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità d lavoro agile</li> </ul>
Beni <b>materiali e immateriali</b> «ordinari»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1/1/2022 – 31/12/2022</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2023</b>, se entro il 31/12/2022 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> </ul>
Beni <b>materiali</b> «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16/11/2020 – 31/12/2021</b></li> <li>• o entro <b>31/12/2022</b>, se entro il 31/12/2021 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per investimenti fino a €2,5m</li> <li>• 30% per investimenti tra €2,5m e €10m</li> <li>• 10% per investimenti superiori a €10m (max €20m)</li> </ul>
Beni <b>materiali</b> «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1/1/2022 – 31/12/2022</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2023</b>, se entro il 31/12/2022 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per investimenti fino a €2,5m</li> <li>• 20% per investimenti tra €2,5m e €10m</li> <li>• 10% per investimenti superiori a €10m (max €20m)</li> </ul>

# Profili temporali e misura del credito

## Art. 1 commi da 1054 a 1058 ter, Legge di Bilancio 2021

Tipologia di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni materiali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1/1/2023 – 31/12/2025</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2026</b>, se entro il 31/12/2025 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per investimenti fino a €2,5m</li> <li>• 10% per investimenti tra €2,5m e €10m</li> <li>• 5% per investimenti superiori a €10m (max €20m)</li> <li>• 5% per investimenti superiori a €10m (max €50m se spese per obiettivi di transizione ecologica in base a PNRR)</li> </ul>
Beni immateriali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16/11/2020 – 31/12/2023</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2024</b>, se entro il 31/12/2023 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% (max €1m)</li> </ul>
Beni immateriali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1/1/2024 – 31/12/2024</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2025</b>, se entro il 31/12/2024 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% (max €1m)</li> </ul>
Beni immateriali «Industria 4.0»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1/1/2025 – 31/12/2025</b></li> <li>• o entro <b>30/6/2026</b>, se entro il 31/12/2025 (a) ordine accettato dal venditore e (b) acconti pagati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% (max €1m)</li> </ul>

# Profili operativi

## Alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

Momento di effettuazione dell'investimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si determina facendo riferimento alle <b>regole generali di competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR</b> (Circolare n. 9/E/2021, par. 1.2), rileva cioè:<ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di <b>acquisto dei beni da terzi</b>, il momento della consegna o spedizione o, se diversa o successiva, quello in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;</li><li>• in caso di <b>acquisto tramite contratti di leasing</b>, la data di consegna del bene al locatario;</li><li>• in caso di <b>investimenti effettuati tramite contratti d'appalto</b>, la data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, la data di collaudo e accettazione di parte dell'opera.</li></ul></li></ul>
Determinazione del costo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il costo è determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR (sono inclusi, quindi, oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali).</li><li>• Il costo è <b>comprensivo dell'IVA totalmente indetraibile</b> ai sensi dell'art. 19.bis.1 o per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, del DPR 633/192. Non è compresa nel costo l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata ai sensi dell'art. 19, comma 5, DPR 633/192 (Circolare n. 9/E/2021, par. 4.2).</li></ul>
Caratteristiche del credito	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non rilevante</b> ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</li><li>• <b>Cumulabile</b> con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi (e.g. bonus per investimenti nel Mezzogiorno), se il cumulo (anche tenuto conto dell'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP) non porti al superamento del costo sostenuto.</li></ul>

# Utilizzo del credito

## Art. 1, comma 1059 , Legge di Bilancio 2021

Utilizzo del credito	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ex art. 17, D. Lgs. 241/1997:<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>in 3 quote annuali</b> di pari importo a decorrere:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dall'anno di <b>entrata in funzione</b> dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari»</li><li>b. dall'anno di <b>avvenuta interconnessione</b> dei beni, per gli investimenti in beni «Industria 4.0»; nel caso di interconnessione in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, è possibile fruire del credito per la parte spettante per investimenti in beni «ordinari»</li></ol></li><li>2. <b>in un'unica quota annuale</b>, per investimenti in beni «ordinari» effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 da soggetti con ricavi/compensi inferiori a €5m.</li></ol></li></ul>
Entrata in funzione dei beni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono indici di utilizzo dei beni, ad esempio (Circolare GdF 1/2008) il consumo di energia elettrica per il funzionamento del bene, l'impiego di manodopera e l'inserimento del bene nella catena produttiva.</li></ul>
Interconnessione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un bene è interconnesso se (Circolare n. 4/E/2017):<ol style="list-style-type: none"><li>a. scambia informazioni con sistemi interni (e.g. sistema gestionale) e/o esterni (e.g. clienti) tramite un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (e-g- TCP-IP);</li><li>b. è identificato univocamente mediante utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (e.g. indirizzo IP).</li></ol></li></ul>
Utilizzo del credito – Disposizioni non applicabili	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divieto di utilizzo nel limite annuale da quadro RU pari a €250.000 (art. 1, comma 53, l. 244/2007)</li><li>• Divieto di compensazione nel limite generale annuale di €700.000 (€2m dal 2022) mediante modello F24 (art. 34, l. 388/2000)</li><li>• Divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a €1.500 (art. 31, D.L. 78/2010)</li></ul>

# Utilizzo del credito

## Art. 1, commi da 1060 a 1062, Legge di Bilancio 2021

Adempimenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obblighi di documentazione:</b> obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.</li><li>• <b>Indicazione in fattura:</b> obbligo di riportare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolabili l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ter. Il mancato riferimento nella fattura o nei documenti relativi all'acquisizione dei beni ai commi da 1054 a 1058 <i>ter</i> determina la <b>revoca</b> dell'agevolazione. La violazione può però essere <b>regolarizzata</b> (Risposte a interpello n. 438 e 439 del 2020, in relazione all'analoga disposizione recata dalla Legge di Bilancio 2020).</li><li>• <b>Perizia:</b> per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0», obbligo di produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che <b>(a)</b> i beni presentano caratteristiche tali da essere inclusi nell'Allegato A e nell'Allegato B alla l. 232/2016 <b>(b)</b> i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a €300.000, è possibile produrre in alternativa una dichiarazione resa dal legale rappresentante.</li><li>• <b>Obblighi di comunicazione:</b> comunicazione al MISE con riferimento al credito per beni materiali e immateriali «Industria 4.0» (contenuto, modalità e termini della comunicazione da stabilire con decreto del Ministero dello sviluppo economico).</li></ul>
Cessione o delocalizzazione dei beni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione del credito in caso di <b>cessione a titolo oneroso</b> dei beni o di <b>destinazione</b> degli stessi <b>a strutture produttive ubicate all'estero</b> (anche se appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni agevolati.</li><li>• Obbligo di <b>riversare il maggior credito</b> eventualmente già utilizzato, entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano i suddetti eventi. <b>Non si applicano sanzioni e interessi.</b></li><li>• Per i <b>beni materiali «Industria 4.0»</b>, non viene meno la fruizione del credito in caso di sostituzione del bene agevolato con altro avente caratteristiche analoghe o superiori – se il beneficiario attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo e le caratteristiche del bene.</li></ul>

# Contatti

---



**Avv. Erminia Procopio**

Senior Manager

LED Taxand

M +39 366 6311901

E [eprocopio@led-taxand.it](mailto:eprocopio@led-taxand.it)

Via Dante, 16

20121 Milano

[www.led-taxand.it](http://www.led-taxand.it)



**LED Taxand Studio Legale Tributario - Via Dante, 16 – 20121 Milan**

tel: +39 02 494864 - fax: +39 02 494864864

email: [studiomi@led-taxand.it](mailto:studiomi@led-taxand.it) - PEC: [led-taxand@legalmail.it](mailto:led-taxand@legalmail.it) - [www.led-taxand.it](http://www.led-taxand.it)